

§ 4.4.3 - L.R. 25 gennaio 1984, n. 7.

Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 15/02/1984)

Art. 1. (1)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

Le attività di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione della Regione, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti e alle istituzioni pubbliche quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini. (2)

Art. 3.

1. La Giunta regionale nomina una Commissione per la tassidermia composta dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un esperto di fauna indicato dall'Università degli Studi di Genova, da un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova e da un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario. (3)

La Commissione deve accertare con apposito esame che il richiedente possieda un'adeguata conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e dell'imbalsamazione ed in particolare delle sostanze impiegate in tassidermia, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse. (4)

2 bis. Nel provvedimento di nomina la Giunta regionale può dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame. (5)

3. La Commissione, in caso di esito positivo dell'esame in tutte le materie elencate al secondo comma, esprime parere favorevole all'autorizzazione di cui all'articolo 2. (6)

4. La Commissione opera a titolo gratuito. (7)

Art. 4.

Sono consentite l'imbalsamazione o la preparazione tassidermica esclusivamente di esemplari appartenenti: (8)

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna indigena che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla

normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia;

c) alla fauna domestica.

E' inoltre consentita l'imbalsamazione o la preparazione tassidermica, negli stessi limiti in cui ne è consentita l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un'autorizzazione sia richiesta. (9)

2 bis. I tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie:

- particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

- non cacciabili;

- cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia. (10)

2 ter. Le richieste di nullaosta devono essere presentate alla competente struttura regionale accompagnate da idonea documentazione rilasciata da medico veterinario, attestante che il decesso è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello di caccia alla specie, che l'esemplare è stato abbattuto legittimamente e sottoposto a trattamento di lunga conservazione. (11)

2 quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la competente struttura, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia il nullaosta. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, il nullaosta si intende comunque rilasciato. In caso di diniego, la competente struttura regionale provvede alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla distruzione delle spoglie. (12)

2 quinquies. Per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, il nullaosta è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova. (13)

Art. 5.

Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dalla Regione, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare; deve inoltre indicare le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso nonché gli estremi dell'eventuale nullaosta di cui all'articolo 4. (14)

Art. 6.

Il tassidermista od imbalsamatore, nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie delle quali è vietata la caccia o per i quali ritenga che la detenzione costituisca violazione di norme venatorie o di altra natura, deve darne immediata notizia alla Regione, indicando le generalità del cliente o le diverse circostanze nelle quali sia venuto in possesso dell'animale. (15)

Gli esemplari di cui al primo comma devono essere messi a disposizione della competente autorità venatoria regionale, la quale provvederà, in base alla vigente normativa per la destinazione della fauna, viva o morta, illegittimamente abbattuta o catturata. (16)

Art. 7.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge praticano la tassidermia o l'imbalsamazione sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e devono sospendere da tale data ogni ulteriore atto di tassidermia o di imbalsamazione, fino al rilascio dell'autorizzazione.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione l'interessato deve indicare tutti gli animali vivi, morti, ancora da preparare o già preparati, a qualsiasi titolo detenuti.

L'indicazione di cui al comma precedente sostituisce l'obbligo previsto dall'articolo 9 della presente legge qualora la richiesta di autorizzazione sia stata presentata nello stesso termine indicato in tale articolo.

Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati dopo l'entrata in vigore della presente legge un'etichetta *inalterabile, saldamente* fissata all'animale stesso contenente la dicitura «Regione Liguria», le proprie generalità, il numero di riferimento del registro di cui all'art. 5. (17)

Art. 8.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 10, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è sospesa *per un anno* nel caso che l'imbalsamatore o il tassidermista non ottemperi alle disposizioni della presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa ed è revocata *in caso di recidiva*. (18)

Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire agli incaricati per l'osservanza della presente legge l'ispezione nei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

Art. 9. (19)

1. *Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali "imbalsamati" o "impagliati") realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC).*

Art. 10.

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 250,00 a euro 2.500,00* e l'esclusione dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza la precitata autorizzazione; (20)

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 25,00 a euro 250,00* per l'imbalsamazione e la preparazione tassidermica di ogni esemplare diverso da quelli consentiti dall'articolo 4; (21)

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 10,00 a euro 100,00* per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'articolo 5; (22)

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 20,00 a euro 200,00* per inosservanza dell'obbligo di notizia previsto dall'articolo 6; (23)

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 25,00 a euro 250,00* per la mancata apposizione dell'etichetta di cui all'articolo 7, quarto comma, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dal medesimo articolo previste; (24)

f) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 30,00 a euro 300,00* per il rifiuto dell'ispezione di cui all'articolo 8,

secondo comma; (25)

g) la sanzione amministrativa pecuniaria da *euro 25,00 a euro 250,00* per la mancata presentazione dell'elenco di cui all'articolo 9. (26)

g bis) *la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 per la detenzione di esemplari appartenenti a specie cacciabili preparati in violazione delle norme della presente legge.* (27)

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati*) e successive modificazioni e integrazioni. (28)

Art. 11. (29)

1. *La vigilanza per l'osservanza della presente legge è affidata ai soggetti indicati all'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.*

Art. 12. (30)

(Omissis)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(2) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(4) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(5) Comma inserito dall'art. 3 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(6) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(7) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(8) Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(9) Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(10) Comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(11) Comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(12) Comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(13) Comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(14) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(15) Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(16) Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(17) Comma così modificato dall'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(18) Comma così modificato dall'art. 8 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(19) Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(20) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

(21) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .

-
- (22) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (23) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (24) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (25) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (26) Lettera così modificata dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (27) Lettera aggiunta dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (28) Comma così modificato dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (29) Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
- (30) Articolo abrogato dall'art. 12 della legge regionale 12 settembre 2018, n. 17 .
-